

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

| | |
|--|---|
| Art. 1 – Consiglieri Comunali..... | 2 |
| Art. 2 – Prima seduta del consiglio..... | 2 |
| Art. 3 – Primi adempimenti del consiglio..... | 2 |

TITOLO II – GRUPPI CONSILIARI

| | |
|---|---|
| Art. 4 – Composizione..... | 2 |
| Art. 5 – Costituzione..... | 2 |
| Art. 6 – Conferenza dei Capo-gruppo..... | 3 |

TITOLO III – COMMISSIONI CONSILIARI

| | |
|--|---|
| Art. 7 – Commissioni speciali di indagine o di inchiesta..... | 3 |
| Art. 8 – Sedute delle commissioni..... | 3 |
| Art. 9 – Commissioni di controllo o di garanzia..... | 3 |

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

| | |
|---|---|
| Art. 10 – Sede riunioni..... | 4 |
| Art. 11 – Sessioni..... | 4 |
| Art. 12 – Convocazione..... | 4 |
| Art. 13 – Seduta prima convocazione..... | 5 |
| Art. 14 – Seduta seconda convocazione..... | 5 |
| Art. 15 – Consiglio aperto..... | 5 |

| | |
|--|---|
| Art. 16 – Ordine del giorno..... | 6 |
| Art. 17 – Sedute – adempimenti preliminari..... | 6 |
| Art. 18 – Pubblicità e segretezza delle sedute..... | 6 |

TITOLO V – DISCUSSIONE E VOTAZIONE

| | |
|--|----|
| Art. 19 – Ordine durante le sedute..... | 6 |
| Art. 20 – Sanzioni disciplinari..... | 6 |
| Art. 21 – Tumulto in aula..... | 7 |
| Art. 22 – Comportamento del pubblico..... | 7 |
| Art. 23 – Argomenti estranei all’o.d.g..... | 7 |
| Art. 24 – Svolgimento interventi..... | 7 |
| Art. 25 – Durata interventi..... | 8 |
| Art. 26 – Questioni pregiudizionali e sospensive..... | 8 |
| Art. 27 – Fatto personale..... | 8 |
| Art. 28 – Dichiarazione di voto..... | 9 |
| Art. 29 – Verifica numero legale..... | 9 |
| Art. 30 – votazione | 9 |
| Art. 31 – Irregolarità nella votazione..... | 9 |
| Art. 32 – Verbalizzazione riunioni..... | 10 |
| Art. 33 – Diritti dei consiglieri..... | 10 |
| Art. 34 – Segretario-Incompatibilità..... | 10 |

TITOLO VI – DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

| | |
|--|----|
| Art. 35 – Interrogazioni..... | 10 |
| Art. 36 – Risposta alle interrogazioni..... | 10 |

| | |
|--|----|
| Art. 37 – Interpellanze..... | 11 |
| Art. 38 – Svolgimento delle interpellanze..... | 11 |
| Art. 39 – Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni..... | 11 |
| Art. 40 – Mozioni..... | 11 |
| Art. 41 - Svolgimento delle mozioni..... | 12 |
| Art. 42 – Emendamenti alle mozioni..... | 12 |
| Art. 43 – Ordini del giorno riguardanti mozioni..... | 12 |
| Art. 44 – Votazione delle mozioni..... | 12 |

COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Consiglieri Comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge 18 agosto 2000 n. 267.
2. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2

Prima seduta del consiglio

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. E' convocato e presieduto dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto. Per l'esame del bilancio e del conto consuntivo l'avviso deve essere recapitato dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

Art. 3

Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della legge 267/2000, il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazione dei componenti della Giunta.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4

Composizione

1. I gruppi consiliari sono costituiti dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo nuovo.

Art. 5

Costituzione

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Sindaco e al Segretario il nominativo del capo gruppo.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutazione della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

Art. 6
Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capo-gruppo è convocata dal Sindaco ogniqualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta, per la programmazione dei lavori, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.
2. Costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.

TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7
Commissioni speciali di indagine o di inchiesta

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 10 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali di indagine e/o di inchiesta i cui compiti sono indicati ai commi 6 e 7 dell'art. 10 dello Statuto.
2. Ogni Commissione è composta da quattro consiglieri, di cui due di minoranza e presieduta dal Sindaco che la convoca, che formula l'ordine del giorno e presiede le adunanze.
3. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.
5. Le decisioni sono valide quando vengono adottate con la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro della Commissione.
7. Le commissioni, che hanno carattere temporaneo, concludono la propria attività e sono sciolte presentando una relazione al Consiglio Comunale.

Art. 8
Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.

Art. 9
Commissioni di controllo o di garanzia

1. La composizione e il funzionamento delle commissioni di controllo o di garanzia sono disciplinate dalle norme delle commissioni di indagine o di inchiesta, per quanto compatibili, ad eccezione della presidenza che spetta alla minoranza.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 10 **Sede riunioni**

1. Le sedute del consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico alla sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.11 **Sessioni**

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'esame delle proposte di deliberazione del bilancio e del conto consuntivo.
2. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria.
3. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 12 **Convocazione**

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune in cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
3. L'avviso con l'elenco degli argomenti da trattarsi deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione.
4. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima.
5. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 13
Seduta prima convocazione

1. Il consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno cinque consiglieri.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14
Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente punto 12.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art.12.

Art. 15
Consiglio aperto

1. Quando sussistano particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco, sentita la Giunta e la conferenza dei capi gruppo, può convocare il consiglio comunale, nella forma di "consiglio aperto", tanto nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 10 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 16
Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 11.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio puo' discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17
Sedute – adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto cio' che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche.

Art. 18
Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 19
Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non puo' entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 20
Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere puo' intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e puo' disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato puo' fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di cio', il Sindaco puo' disporre, a suo insindacabile giudizio la revoca del richiamo.

3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 21

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 22

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati a tale scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 23

Argomenti estranei all'o.d.g.

1. Le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio e che non impegnino il bilancio comunale né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, possono non essere iscritte preventivamente all'ordine del giorno.

Esse sono presentate in sede di comunicazione e vengono discusse solo se la totalità dei Consiglieri assegnati sia presente e decida di procedere a discuterne nella seduta in atto.

Non è parimenti necessaria la preventiva iscrizione per una proposta incidentale, quando viene presentata nel corso della discussione di una proposta principale.

Il Presidente può fare nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 24

Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto.

Art. 25
Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere i dieci minuti.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 26
Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudizionali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudizionale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il consiglio venga chiamato dal Sindaco a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 27
Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 28

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 29

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 30

Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 31

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 32
Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale e debbono indicare il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, e gli astenuti.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 17 e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 33
Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale sia dato atto del suo voto e dei motivi del medesimo, se espressi.
2. Quando gli interessati ne facciano richiesta i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il testo scritto sia consegnato al Segretario comunale.

Art. 34
Segretario – Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazione che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al 4° grado o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il consiglio sceglie uno dei suoi membri cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 35
Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga richiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro centoventi giorni.

Art. 36
Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore al termine della seduta, allo scopo fissato. Esse non possono avere durata superiore a quindici

minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogato, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario salvo che tra gli interroganti sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 37

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro novanta giorni.

Art. 38

Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla, a termine della seduta allo scopo fissato, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, l'interpellante ha diritto di esporre in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 39

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente al termine della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 40

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione a verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 41
Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte al termine della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro novanta giorni.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 42
Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però discussi separatamente, con le modalità di cui al precedente articolo, e votati per appello nominale.

Art. 43
Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi in votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 44
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti